

## *Provincia di Napoli*

# **REGOLAMENTO** **IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE**

### Art. 1

(Principi generali)

- 1 In attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 è istituita l'imposta Provinciale di Trascrizione per la Provincia di Napoli sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di Napoli;
- 2 L'imposta è dovuta sulle formalità richieste a partire da 01/01/1999 basate su scritture private autenticate, o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, su atti pubblici e sentenze.
- 3 Le formalità di cui ai commi precedenti, sono assoggettate all'I.P.T. nella misura stabilita dal Consiglio Provinciale come indicato al successivo art. 9;
- 4 Il versamento dell'I.P.T. va effettuato presso il Concessionario della Riscossione delle Tasse Automobilistiche Regionali come previsto dall'art. 56, comma 4, della Legge 446/1997;
- 5 L'attestazione di avvenuto versamento dell'I.P.T. dovuta va presentata al PRA insieme agli altri documenti e certificazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione;

### Art. 2

(Modalità, termini e sanzioni delle formalità)

- 1 L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di **natura ipotecaria** ;
- 2 Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A. di Napoli, nonché di contestuali diritti reali devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data dieffettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

3 Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. di Napoli devono essere richieste dal soggetto a cui favore è richiesta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. citato;

**4 Per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs dicembre 1997 n. 471, da corrispondersi contestualmente al versamento dell'imposta.**

5 Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati i richiedenti ed il soggetto a favore del quale è richiesta la formalità.

#### Art.3

##### (Versamenti e compensi)

1 Le somme rimosse a norma dei precedenti articoli, sono versate dal Concessionario della riscossione alla Provincia al netto dell'importo stabilito dal comma successivo;

2 Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma dell'art. 3, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al Concessionario il compenso stabilito con D.M. dal Ministro delle Finanze ai sensi del comma settimo dell'art. 52 del Dlgs 15/12/1997 n. 446;

3 L'affidamento della riscossione al Concessionario avrà la durata stabilita dalla convenzione regionale.

#### Art. 4

##### (Quietanza e controlli)

1 L'attestazione di avvenuto versamento dell'I.P.T. di cui all'art. 1 comma 5, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati di ciascuna formalità da richiedere al P.R.A.;

2. Deve essere utilizzato il modello di attestazione di avvenuto versamento prescritto dalla legge;

3. Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Provincia, anche su supporto informatico, con cadenza mensile i dati relativi a ciascuna operazione effettuata e alle imposte rimosse.

#### Art. 5

##### (Termini e modalità di versamento)

- 1 L'ammontare dell'imposta Provinciale di Trascrizione giornalmente deve essere versato dal Concessionario, entro il terzo giorno successivo lavorativo, al Tesoriere Provinciale;
- 2 Il concessionario effettuerà apposita registrazione del versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del
- 3 concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine. La Provincia può disporre verifiche di cassa e delle percezioni presso l'ufficio del Concessionario entro il termine di cinque anni.

#### Art. 6

##### (Ripresentazione formalità)

- 1 Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento;
- 2 Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al quarto comma dell'art. 2 si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., purché in tale data l'imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella minima.

#### Art. 7

##### (Rimborsi e recuperi)

- 1 Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. di Napoli, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di trascrizione diretta alla Provincia di Napoli deve essere presentata, unitamente alla nota di trascrizione originaria, al Concessionario che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata, alla restituzione al richiedente delle somme versate a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione, ed alle conseguenti annotazioni sul registro progressivo del P.R.A.;
- 2 Analogamente si dovrà provvedere per i versamenti in eccesso;
- 3 Il Concessionario porta in detrazione dai versamenti degli importi le Somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica

- istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate;
- 4 Il Concessionario provvede altresì all'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze di imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e comunica alla Provincia l'avvio e l'esito di ogni procedimento.
  - 5 L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

#### Art. 8

(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

- 1 Il Concessionario è tenuto ad assicurare a livello mensile alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- 2 Il Concessionario è inoltre tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'Imposta Provinciale di Trascrizione tramite apposito collegamento telematico;
- 3 A tale ultimo riguardo, il Concessionario è tenuto a fornire adeguato software per la consultazione dei dati contabili; ed a sostenere le spese per l'acquisizione e la manutenzione dell'hardware nonché le spese di connessione delle linee;
- 4 Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali, da un minimo costituito dall'unità giornaliera ad un massimo costituito dall'anno solare di riferimento;
- 5 Al fine di ottenere informazioni utili per la predisposizione da parte della Provincia del Bilancio Annuale di Previsione, sarà possibile la consultazione, tramite il medesimo collegamento telematico, di dati di confronto degli incassi dell'Imposta Provinciale di Trascrizione;
- 6 Il Concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

#### Art. 9

(Tabelle importi)

- 1 Gli importi dovuti per l'imposta Provinciale di Trascrizione, con riferimento alle tariffe stabilite con D.M. Finanze ai sensi del comma undicesimo dell'art. 56 D.Lgs. 15.12.97 n. 446 possono essere adeguati relativamente ad ogni anno

solare dal Consiglio Provinciale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

**Art. 10**

***(Richiamo ad altre disposizioni)***

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.***